ISSN 2532-8913
Numero 1/2021

La legittimazione a ricorrere dell'Antitrust e le concessioni demaniali marittime

di Niccolò Mocenni

1. La legittimazione processuale del Garante della concorrenza

La legittimazione a ricorrere, congiuntamente all'interesse a ricorrere, costituiscono il principale "filtro processuale" dell'azione nel processo amministrativo. Per autorevole dottrina [1] e giurisprudenza[2], esse costituiscono, quindi, condizioni generali per l'azione, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice affinché possa, poi, procedere all'esame del merito della domanda di parte. Nel codice del processo amministrativo (decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104), mentre della legittimazione non v'è alcuna definizione, all'interesse a ricorrere si fa un generico riferimento nell'articolo 31, comma 1[3].

[1] R. Villata, *Legittimazione processuale: II) Diritto processuale amministrativo*, in *Enc. giur*., XVII, Roma, 1988, ora in Id., *Scritti di giustizia amministrativa*, Milano, 2015. Una ricostruzione della legittimazione come affermazione, e precisamente di «affermazione di una pretesa di tutela» è rinvenibile in A. Piras, *Interesse legittimo e giudizio amministrativo*, I, *Struttura del giudizio e legittimazione al ricorso*, cit. pag. 84. Recentemente, una organica costruzione della legittimazione in chiave processuale, focalizzata sulle «posizioni legittimanti», definite in relazione alla loro «particolare funzione tutoria di un interesse sostanziale» (che costituirà poi l'oggetto del processo amministrativo), è stata proposta da S. Mirate, *La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo*, cit. pag. 373. Aderiscono a una ricostruzione di questo tipo anche F. Saitta, *La legittimazione a ricorrere: titolarità o affermazione?*, cit. pag. 524 (con particolare riferimento all'evoluzione del processo amministrativo da processo sull'atto a processo sul rapporto); S. Tarullo, *Manuale di giustizia amministrativa*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 144. Una critica alla costruzione della legittimazione in termini di titolarità del rapporto sostanziale, che si tradurrebbe (specie con riferimento agli interessi diffusi) in una «prova diabolica» è condotta anche da M. Magri, *L'interesse legittimo oltre la teoria generale. Neutralità metodologica e giustizia amministrativa. «Per una piena realizzazione dello Stato di diritto»*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, p. 48.

[2] Cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2017, n. 2563. In tal modo, la legittimazione assolve una funzione di «filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, fino ad assumere l'aspetto di un controllo di meritevolezza dell'interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali rilevanti, desumibili dagli artt. 24 e 111 Cost.». Si veda anche Cass, Sez. Un. 2 agosto 2019, n. 20820, secondo la quale «la legittimazione ad agire, unitamente all'interesse ad agire e alla possibilità giuridica di ottenere il provvedimento richiesto, costituiscono le condizioni dell'azione, rilevabili *ex officio* dal giudice; Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3657, che definisce la legittimazione come una condizione dell'azione diretta all'ottenimento di una qualsiasi decisione di merito: la sua esistenza è da riscontrare «esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in casa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza».

[3] Art. 31.1 c.p.a.: «chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere».

Nel processo amministrativo, in ogni caso, l'interesse a ricorrere, viene identificato come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio specifico[4]. Per il Consiglio di Stato, il risultato utile, che il ricorrente deve dimostrare di poter conseguire, non è rinvenibile nella semplice garanzia dell'interesse legittimo, bensì solo nel conseguimento di una *utilitas* concreta[5].
Venendo al tema della legittimazione a ricorrere delle autorità indipendenti[6], la prima previsione normativa in tal senso è rinvenibile nell'art. 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287 [7] che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) la legittimazione processuale a tutela dell'interesse della concorrenza e, in particolare, la facoltà di impugnare in giudizio atti emanati da altre amministrazioni in violazione delle norme a tutela della concorrenza. Pertanto, qualora l'AGCM riscontri violazioni della disciplina sulla concorrenza potrà procedere ad istruttorie e indagini e, in caso di esito positivo, diffidare le amministrazioni, al fine di far rimuovere le violazioni entro un termine stabilito. Laddove le amministrazioni non ottemperino alla diffida-parere, l'Autorità potrà impugnare i relativi provvedimenti.
La legittimazione processuale si pone, quindi, come strumento piuttosto eccentrico rispetto ai tradizionali poteri di *enforcement* tradizionalmente riconosciuti all'Antitrust. Eppure, si è subito parlato di strumento fondamentale e rimedio efficiente a tutela della concorrenza, salutato come "innovazione di straordinario valore" dallo stesso Presidente dall'AGCM[8]. L'art. 21-*bis* ha, dunque, ribadito il ruolo dell'AGCM di *dominus* (trasversale) della concorrenza, chiamata a sindacare atti e provvedimenti, sia delle regioni che delle amministrazioni statali, fino, in ipotesi, delle altre autorità amministrative indipendenti. Sul versante regionale, peraltro, la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Veneto, che aveva eccepito, da un lato, "la surrettizia introduzione della figura del pubblico ministero nel processo amministrativo, in contrasto con la sua natura strutturale di giurisdizione soggettiva"; dall'altro la reintroduzione di una generalizzata "modalità di controllo sugli atti delle Regioni", analoga a quella originariamente prevista dall'art. 125 Cost., poi abrogato con la legge costituzionale n. 3/2001"[9].

---

[4] A. Travi, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Giappichelli, Torino 2019 p. 197 e ss.
[5] Cons. Stato, Sez. II, 23 novembre 2020, n. 7337. Per costante giurisprudenza, il ricorso deve, altresì, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado o appellante, in quanto la decisione di annullamento non può comportare più alcuna utilità neppure meramente strumentale o morale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2020, n. 2707; Sez. II, 6 maggio 2019, n. 2904).
[6] Dotate di un elevato tasso di tecnicità, di professionalità e, soprattutto, quale tratto caratterizzante del modello, contraddistinte dall'indipendenza dal potere esecutivo, le autorità amministrative indipendenti sono le istituzioni tipiche del c.d. Stato regolatore, ossia di uno Stato che, da "giocatore" diretto del gioco economico (Stato imprenditore), diviene piuttosto "arbitro". Le autorità sono dotate di ampi e differenziati poteri di *regulation* (regolazione generale) e di *enforcement* (attuazione delle regole mediante, ad esempio, sanzioni). Alle stesse sono stati talora, attribuiti, anche poteri di impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, di provvedimenti amministrativi adottati da altre pubbliche amministrazioni.
[7] L' art. 21-*bis* - "Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza" –, al primo comma, recita: "1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato".
[8] Cfr. La presentazione del Presidente dell'AGCM Pitruzzella alla relazione annuale 2011, in www.agcm.it.
[9] Corte Costituzionale, 14 febbraio 2013 n. 20, secondo la quale, in particolare, "con l'attribuzione all'Autorità di una generale legittimazione processuale attiva ad impugnare gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi pubblica amministrazione che, a suo parere, violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, la disposizione, modificando la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), verrebbe a configurare, come è già stato affermato da una parte della dottrina, una surrettizia introduzione della figura del pubblico ministero nel processo amministrativo, contrastante con la sua natura strutturale di giurisdizione soggettiva".

A livello di "meccanismo di funzionamento", il 2° comma dell'art- 21-*bis* [10] prevede che l'Antitrust debba prima emettere un "parere motivato"[11] indicando le violazioni riscontrate e, solo dopo, qualora la pubblica amministrazione non si sia adeguata al parere nei 60 giorni successivi alla comunicazione, il ricorso giurisdizionale potrà essere presentato. L'Autorità, a questo punto, ha a disposizione 30 giorni per proporre ricorso, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Secondo parte della dottrina[12] il parere può costituire la base di un dialogo, destinato a svilupparsi lungo un tempo piuttosto ampio, ossia nei 60 giorni dalla comunicazione del parere, e anche dopo, negli interstizi della procedura, almeno finché l'AGCM non propone ricorso al giudice amministrativo entro i successivi 30 giorni[13]. Sembrerebbe, in ogni caso, che anche il mero timore del parere possa indurre l'amministrazione a conformarsi alle indicazioni fatte pervenire informalmente dall'AGCM, al di fuori delle ipotesi dell'art. 21-*bis*. Infatti, in questo caso il dialogo si sviluppa secondo modalità, tipiche della fase pre-procedimentale, più elastiche e flessibili, non autoritative ma di fatto persuasive, quali espressione di *moral suasion*[14].
La prassi seguita dall'AGCM, con riguardo al termine entro cui l'Antitrust può attivare il procedimento consultivo, è di considerare come *dies a quo* la data di pubblicazione, per gli atti generali, e la data in cui l'Autorità, d'ufficio o mediante segnalazione, viene a conoscenza dell'atto, per quelli individuali, non soggetti a pubblicazione. Tale interpretazione è stata confermata anche dal T.A.R. del Lazio (Sez. III-*ter*, 13 marzo 2013, n. 2720) secondo cui "il decorso del termine di 60 giorni per l'emissione del parere è riferito alla conoscenza dello specifico atto, ritenuto anticoncorrenziale, e che sarà oggetto dell'eventuale ricorso giurisdizionale all'esito della fase precontenziosa".
Il parere dell'AGCM sembra costituire dunque, da un lato, "presupposto indefettibile per l'azione giurisdizionale, ovvero "la fonte stessa (in termini di concreto esercizio del potere negativamente inciso dall'altrui decisione di non conformarsi) della posizione giuridica soggettiva lesa" che fa quindi nascere, qualora l'amministrazione destinataria non vi si conformi, l'interesse legittimo dell'AGCM, alla base del ricorso in giudizio[15]; dall'altro "momento di interlocuzione preventiva" funzionale a

---

[10] "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette , entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni".
[11] Sul punto, cfr. S. Lucattini. *Garante della concorrenza e certezza economica: alla ricerca delle giustizie per i mercati*, in *Dir. amm*., 2013, p. 519 e ss." Più in linea con le esigenze dei mercati appaiono, in vero, soluzioni *ex ante* mediante le quali le autorità indipendenti, invece che dare impulso al sindacato giurisdizionale, definiscono le linee di scorrimento per il mercato. Anche all'interno del procedimento delineato dall'art. 21-*bis*, andrebbe, pertanto, valorizzata al massimo "la prima fase a carattere consultivo (il parere motivato dell'AGCM, in realtà una sorta di diffida), piuttosto che la seconda (eventuale) fase di impugnativa in sede giurisdizionale. Tale parentesi procedimentale, preliminare e necessaria, consente, infatti, all'amministrazione di intervenire in autotutela, scongiurando il ricorso giurisdizionale".
[12] S. Lucattini. *Garante della concorrenza e certezza economica: alla ricerca delle giustizie per i mercati*, cit.
[13] In tal senso T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-*ter*, 13 marzo 2013 n. 2720, che ha riconosciuto "la determinazione adottata dall'amministrazione, entro il termine di 60 giorni successivi al parere...non comporta la consumazione di un potere (nello specifico di un potere di autotutela e riesame)" e che, pertanto, "è ben possibile che, anche a seguito dell'adozione di una determinazione negativa, nel termine di 60 giorni possono intervenire ulteriori determinazioni della stessa amministrazione, all'interno di un processo di confronto dialettico con l'autorità".
[14] Così, quasi testualmente, S. Lucattini. *Garante della concorrenza e certezza economica: alla ricerca delle giusti- zie per i mercati*, cit., pag. 523, per cui "In quest'ottica, la mancanza di un termine entro cui l'autorità antitrust può attivare il procedimento consultivo, se, da un lato, può ledere la certezza del diritto, dall'altro, consente però uno "spazio calmo" - non costretto da decadenze, anche se, auspicabilmente, non troppo esteso - entro cui l'amministrazione interessata e l'AGCM possono individuare una soluzione condivisa, senza dover mettere in moto un procedimento gravoso per entrambe".
[15] F. Goisis, *Il potere di iniziativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ex art. 21-bis l. 287 del 1990*: profili sostanziali e processuali, in *Dir. proc. amm.* 2013, p. 494.

"stimolare uno spontaneo adeguamento della fattispecie ai principi in materia di libertà di concorrenza", con il ricorso AGCM quale "*extrema ratio*, anche in considerazione del fatto che dà luogo ad un giudizio fra pubbliche amministrazioni"[16].

2. Una recente applicazione: la proroga delle concessioni demaniali marittime

Delineato il potere d'impugnazione antitrust, pare quindi possibile addentrarsi nell'analisi della prassi applicativa, focalizzando l'attenzione su un recente caso di utilizzo del potere di ricorso intestato all'AGCM.

Meritevole d'interesse appare la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II, 8 marzo 2021, n. 363, colla quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso *ex* art. 21-*bis* della l. n. 287/1990 contro la determina dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020 del Comune di Piombino che aveva disposto l'estensione fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime, aventi finalità turistico-ricreative, in applicazione alla legge nazionale 145/2018.

Per concessioni a carattere turistico e ricreativo si intendono quelle porzioni del demanio marittimo che sono sfruttate per la gestione degli stabilimenti balneari[17]. A partire dagli anni Novanta, del secolo scorso, a causa della scarsità delle risorse e in considerazione della previsione di procedure competitive nella fase di accesso al mercato[18], è emerso il conflitto tra regime libero dell'attività imprenditoriale e quello, riservato, della concessione del bene[19]. Tuttavia, il ricorso a procedure competitive di affidamento dei beni demaniali marittimi è stato di fatto escluso, preferendo il concessionario insistente[20] o mediante proroghe *ope legis* delle concessioni, ovvero con previsioni normative di rinnovo automatico delle concessioni. Con la direttiva c.d. "Bolkestein" (direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE), entrata in vigore in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'Unione mira a promuovere la parità di professionisti e imprese nell'accesso ai mercati dell'Unione europea. Ebbene, in applicazione di tale direttiva, in estrema sintesi, gli spazi occupati dagli stabilimenti dovrebbero essere assegnati a seguito di una procedura competitiva, al momento della scadenza della concessione.

In questo sfondo, si colloca la vicenda in questione. Ebbene, l'Autorità, con proprio parere (*ex* art. 21-*bis*), ha precisato, in via generale, come, in tema di affidamenti riguardanti l'uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l'individuazione del privato affidatario deve sempre avvenire mediante l'espletamento, da parte della pubblica amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica[21]. Pertanto, il Comune, nella fattispecie, avrebbe violato i principi europei in materia di tutela della concorrenza (artt. 49 e 56 TFUE), nonché le previsioni di cui all'art. 12 della c.d. "Direttiva servizi" (2006/123/CE), anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi sul punto (e in particolare, della pronuncia pregiudiziale del 2016, resa nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 - sentenza "Promoimpresa").

Il Comune di Piombino, in data 8 settembre 2020, ha trasmesso le proprie osservazioni, ribadendo la legittimità del proprio operato.

---

[16] Cfr. T.A.R. Lazio n. 2720/2013 cit.

[17] Cfr. art. 1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 e art. 11, comma 6, l. 15 dicembre 2011, n. 217

[18] Ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità dell'art. 12 della direttiva 2006/123 CE, c.d. "Bolkestein".

[19] Cfr. M. Conticelli, *Il regime del demanio marittimo in concessione per finalità turistico-ricreative* in *Dir. Pubb*. 2020

[20] S. Cassese, *Concessione di beni pubblici e "diritti di insistenza"*, in *Giorn. dir. amm.*, 2003, pag. 356 ss.

[21] In merito, vedasi Cons.St., Sez. VI, sent. 18 novembre 2019, n. 7874. In tal senso si è espressa anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

L'Autorità, preso atto del mancato adeguamento al parere ricevuto e ritenendo non condivisibili le motivazioni addotte dal Comune di Piombino, ha dunque presentato ricorso al Tar della Toscana, territorialmente competente.
Secondo il T.A.R. Toscana, «in seguito alla soppressione dell'istituto del "diritto di insistenza", ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l'amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della *par condicio*, dell'imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta a indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico». Nel caso delle concessioni balneari, in particolare, deve trovare applicazione l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE "Bolkestein", il quale «prevede chiaramente che "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" e che, in tali casi, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami"».
Va, altresì, rilevato che i giudici amministrativi non hanno ritenuto fondato l'argomento sollevato dai difensori degli imprenditori balneari di Piombino, i quali hanno evidenziato che la direttiva Bolkestein non si applicherebbe alle concessioni rilasciate prima del 2009. Ad avviso del T.A.R., infatti, l'argomentazione sarebbe infondata in quanto la determina del Comune di Piombino «non distingue tra concessioni sorte prima o dopo il suddetto termine ma è riferita a tutte le concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della legge n. 145/2018» e «in ogni caso, l'applicabilità della direttiva europea non può dipendere dall'epoca del rilascio delle concessioni, dovendo trovare applicazione il principio *tempus regit actum*, e dovendo il provvedimento amministrativo di proroga essere esaminato alla luce della disciplina anche eurounitaria vigente». Di conseguenza, «una volta accertato che le concessioni in esame rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, è possibile affermare che – come sancito dalla citata sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 – il rilascio delle stesse è necessariamente subordinato all'espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità». Per tali ragioni, conclude il T.A.R., «la determina impugnata è illegittima e deve essere annullata» e «il ricorso dell'Autorità garante deve essere accolto, essendo illegittima la proroga delle concessioni, disposta dall'amministrazione resistente in applicazione dell'art. 1, commi 682 e ss. della legge n. 145 del 2018, e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa».

3. A proposito di concessioni demaniali marittime: il recente decreto del Presidente del consiglio di Stato

Il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto *ex* art. 99, comma 2, c.p.a. (strumento diretto a "risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali"), ha rimesso all'Adunanza Plenaria varie questioni aventi ad oggetto la proroga della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. In particolare: "se

sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali (art. 1, comma 683, l. n. 145 del 2018) o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; in particolare, se, per l'apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro sussista, o no, l'obbligo di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell'Unione europea e se detto obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro", e " nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in adempimento del predetto obbligo disapplicativo, l'amministrazione dello Stato membro sia tenuta all'annullamento d'ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell'Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*octies*, l. n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul provvedimento sia intervenuto un giudicato favorevole costituisca ostacolo all'annullamento d'ufficio". Ed inoltre, se con riferimento alla moratoria introdotta dall'art. 182, comma 2, decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, qualora la predetta moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto dell'Unione europea, debbano intendersi quali "aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell'entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto dell'art. 1, commi 682 e seguenti, l. 30 dicembre 2018, n. 145".

Come si vede, le questioni rimesse all'Adunanza Plenaria ruotano, tutte quante, attorno al rapporto tra normativa nazionale ed europea.

Alcune delle questioni sollevate sembrano, potenzialmente, intrecciarsi col potere di ricorso antitrust che, in caso di risposta negativa (non doverosità della disapplicazione/non doverosità dell'autotutela), verrebbe di fatto vanificato – almeno in presenza di leggi che contemplino proroghe automatiche –, non potendo il parere-diffida portare ad un intervento in autotutela dell'amministrazione, né il ricorso essere proposto con sufficienti probabilità di successo.

(28 luglio 2021)